

Deliberazione n. 63/2013/PAR



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott.ssa Anna Maria Carbone Prosperetti	Presidente
dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere relatore
dott.ssa Lucia d'Ambrosio	Consigliere
dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere
dott. Roberto Angioni	Referendario

nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013;

Visto l'articolo 100 comma 2 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21,

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Vista la deliberazione n. 32 del 5 luglio 2013 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di ALGHERO prot. n. 34184 del 1° luglio 2013;

Vista la nota prot. n. 34057823 del 10 ottobre 2013 con la quale il Presidente ha nominato il Consigliere Valeria Mistretta magistrato relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 34067075 del 10 ottobre 2013 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 22/2013 del 10 ottobre 2013, con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione stessa per i giorni 16 e 17 ottobre 2013, per deliberare sul parere richiesto;

Udito il Consigliere Valeria Mistretta

PREMESSO

Il Sindaco del comune di Alghero ha chiesto conferma dell'applicabilità dei principi sanciti dalla Corte dei conti Sezione di controllo per la Liguria per l'AMP Isola di Bergoggi anche all'AMP Capo Caccia – Isola Piana, ossia l'esclusione delle spese sostenute per il perseguimento dei fini istituzionali dalle limitazioni di spesa imposte agli Enti Locali.

CONSIDERATO

1. La richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco del comune di Alghero e inoltrata a questa Sezione di controllo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. La richiesta è stata dichiarata improcedibile dal Consiglio delle Autonomie locali, in quanto il quesito non contiene esposizioni interpretative di rilievo generale. Questa Sezione di controllo ritiene, peraltro, che il quesito possa essere dichiarato ammissibile oggettivamente, in quanto attiene alla materia della contabilità pubblica, essendo relativo alla corretta gestione del bilancio comunale, e, pur riguardando una fattispecie concreta, è suscettibile di una prospettazione generale ed astratta, che non risulti funzionale all'adozione di uno specifico e puntuale atto di gestione.

3. Nel merito la Sezione condivide le indicazioni formulate in materia dalla Sezione Regionale di controllo della Liguria nelle deliberazioni [n. 2 del 25 marzo 2008](#) e [n. 5 del 1° febbraio 2011](#), richiamate dall'Ente richiedente, le quali indicano dettagliatamente i presupposti per derogare alle normative in materia di contenimento delle spese alle quali sono soggetti gli enti locali, alla luce della necessità per l'Ente gestore di un'area marina protetta di far fronte ai compiti specificamente assegnati per garantire la protezione ambientale dell'area marina interessata. E' però necessario sottolineare che le deroghe ammesse sono solo quelle che rispettano tutti i requisiti indicati nelle citate deliberazioni.

In particolare, la prima delibera richiamata precisa che *al di fuori delle ipotesi prospettate, eventuali spese di personale che gravassero sul bilancio dell'Ente, anche se finalizzate al funzionamento dell'area marina*

protetta, andrebbero considerate ai fini del calcolo di cui alle norme in materia di contenimento della spesa per il personale.

4. Si ribadisce, inoltre, come già affermato da questa Sezione in precedenza (deliberazione n. 89/2012/PRSE), il principio che le spese per il personale finanziate con trasferimenti a carico di altre Amministrazioni dello Stato, a differenza di quelli provenienti da privati o dalla Comunità europea (ipotesi considerate dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria dello Stato, 17.2.2006, n. 9), non possono per ciò solo essere inserite tra le componenti da escludere dal totale della spesa per il personale soggetta alla disciplina vincolistica statale. Con la conseguenza che tali spese rientrano a tutti gli effetti tra le componenti assoggettate ai limiti di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, alla luce del principio di unità del bilancio dal quale discende la necessità di determinare la spesa per il personale nella sua interezza anche se finanziata da altre Amministrazioni dello Stato.

5. Peraltro, vi è da considerare che, in qualità di ente gestore dell'area marina, il Comune è investito di compiti che non rientrano nelle attribuzioni proprie di un ente locale e che, ove non operassero le deroghe in esame, si vedrebbe costretto a ridurre la spesa relativa all'attività ordinaria per adempiere agli obblighi che derivano dalla gestione dell'area protetta. Pertanto, in presenza di tutti i presupposti indicati nelle delibere suddette, al fine di operare le esclusioni sopra esaminate le scritture contabili del Comune devono indicare in modo

chiaro e immediato la provenienza delle risorse utilizzate per la gestione dell'area marina.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione di controllo

DELIBERA

Il parere come in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco e al Segretario Generale del comune di Alghero, nonché al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

Il Relatore

Valeria Mistretta

Il Presidente

Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2013

Il Dirigente

Giuseppe Mullano